

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

NUOVI LIMITI PER L'ESONERO DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER I SOGGETTI CON UN PUNTEGGIO ISA PARI ALMENO A NOVE (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. N. 15/E DEL 25 GIUGNO 2024)

Con la circolare 15/E l'Agenzia delle entrate spiega i nuovi limiti per la compensazione dei crediti fiscali dei soggetti che raggiungono un punteggio di affidabilità Isa per l'esercizio 2023, pari a 9. È previsto l'esonero del visto di conformità per il credito Iva, maturato nel corso dell'annualità 2024, fino a euro 70.000 e per i crediti da imposta dirette (Ires e Irpef) e Irap, maturati nel 2023, fino a euro 50.000. Ai medesimi contribuenti (Isa pari a 9) è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a euro 70.000 annui. La circolare, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, contiene un'utile tabella sinottica con l'indicazione del regime premiale previsto per i contribuenti che raggiungono un determinato punteggio Isa.

REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO – PRONTI I COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE (DECRETO MEF 24 GIUGNO 2024 – G.U. 25 GIUGNO 2024 N. 147)

Il Mef ha approvato i coefficienti di maggiorazione per la determinazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, Ires e Irap per i contribuenti che intendono esercitare l'opzione per l'adeguamento delle rimanenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime, sussidiarie e di consumo, relative all'esercizio in corso al 30 settembre 2023. I soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 5.164.569, e svolgono attività soggette a Isa, devono fare riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1, quelli che hanno un volume d'affari superiore a euro 5.164.569, devono fare riferimento all'allegato 2, quelli che svolgono attività per le quali non sono previsti gli Isa devono fare riferimento all'allegato 3.

NON VI È OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA "SUPER ACE" (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 13 DEL 21 GIUGNO 2024)

L'utilizzo in compensazione del credito da "Super Ace", di cui all'articolo 19 del dl 73/2021, non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui viene esposto detto credito.

SCONTO IN FATTURA: RILEVA LA DATA INDICATA NELLA FATTURA CORRISPONDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 140 DEL 24 GIUGNO 2024)

L'Agenzia delle entrate ha specificato che, al fine dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, rileva la data di emissione della fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione. La fattura deve essere regolarmente trasmessa allo Sdi e, qualora il file sia stato scartato, il nuovo invio deve essere eseguito entro i 5 giorni con medesima data e numero di fattura.

IL VERSAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO CON LA ROTTAMAZIONE QUATER CONSENTE IL DIRITTO DI RIVALSA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 141 DEL 24 GIUGNO 2024)

L'articolo 60, settimo comma, del Dpr 633/1972 prevede il diritto alla rivalsa della maggior imposta accertata, a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente versato l'importo a ruolo. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, il versamento del debito tributario, anche a mezzo della definizione agevolata (esempio rottamazione quater), consente il diritto della rivalsa.

SOPPRESSIONE DEL CODICE TRIBUTO 8200 PER LA DEFINIZIONE DEGLI INCENTIVI CONTO ENERGIA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 31/E DEL 24 GIUGNO 2024)

È stato soppresso il codice tributo 8200, in quanto doveva essere utilizzato per i pagamenti entro il 31 dicembre 2020 per l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 36, comma 2 del dl 124/2019.

EPPI - ISTITUITA LA NUOVA CAUSALE CONTRIBUTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 32/E DEL 24 GIUGNO 2024)

L'Agenzia delle entrate, su richiesta pervenuta dall'Eppi, ha istituito il nuovo codice tributo per consentire il versamento delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche. Il codice istituito è: "E073" denominata "EPPI – Recupero oneri pensionistici". In sede di compilazione del modello F24 la causale deve essere indicata nel campo "causale contributo", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

CINQUE PER MILLE – ONLINE L'ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 27 GIUGNO 2024)

È online l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi al 5 per mille per l'anno 2023. Si tratta di quasi 81 mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle

dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del terzo settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8 mila Comuni.

FATTURE ELETTRONICHE – COMUNICAZIONE ONLINE DEI CODICI IDENTIFICATIVI (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 278182 DEL 27 GIUGNO 2024)

L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, ha previsto che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali sarà effettuata esclusivamente mediante un’applicazione prevista sul sito web, nella sezione “fatture e corrispettivi” presente nell’area riservata del contribuente, a cui potranno accedere i contribuenti stessi e gli intermediari delicati. Con un comunicato stampa di futura emanazione, l’Agenzia delle entrate notificherà la data di inizio di tale funzionalità.

SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO (AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 26 GIUGNO 2024)

È stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, lo scadenario del mese di luglio 2024. Per effetto dell’articolo 37 del dlgs 13/2024, i soggetti che svolgono attività per la quale sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), e dichiarano compensi o ricavi non superiori a euro 5.164.569, possono versare le imposte dovute (saldo e primo acconto) entro il 31 luglio 2024 senza maggiorazione.